



ATTO N. ORD 30

DEL 15/05/2025

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 17

## ORDINANZA DI VIABILITÀ

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI  
DIREZIONE VIABILITA' 1

**OGGETTO:** S.P. n. 590 “della Val Cerrina” dal km. 18+300 al km. 19+800 circa in territorio del Comune di Castagneto Po (TO). Ordinanza di riapertura al traffico con limitazione della velocità a 50 Km/h.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In riferimento alla Determinazione Dirigenziale atto n. DD 2525 del 23/04/2025 nella quale si ordinava la sospensione al traffico a seguito degli eccezionali interventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 aprile 2025 i quali hanno provocato, nell’ambito della rete viaria di competenza della Città Metropolitana di Torino, frane e smottamenti che ne hanno pregiudicato la transibilità;
- Preso atto che a seguito dei lavori di ripristino e la messa in sicurezza della tratta stradale in oggetto, è possibile la riapertura della S.P. n. 590 “della Val Cerrina” dal km. 18+300 al km. 19+800 circa in territorio del Comune di Castagneto Po (TO);
- Ciò premesso e considerato, si può disporre la riapertura della S.P. n. 590 “della Val Cerrina” dal km. 18+300 al km. 19+800 circa in territorio del Comune di Castagneto Po (TO), con limitazione della velocità a 50 Km/h in quanto area di cantiere temporaneo.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 01 geom. Maurizio SCARPARO.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1 .

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell’istruttoria hanno sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti, rispetto al processo ordinanze stradali.

Visto l’obiettivo operativo “Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione” - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 75/2024 del



19/12/2024;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *“disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico”*;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

### **ORDINA**

a partire dalle ore 18,00 del giorno 15/05/2025 la riapertura del doppio senso di marcia della S.P. n. 590 *“della Val Cerrina”* dal km. 18+300 al km. 19+800 circa in territorio del Comune di Castagneto Po (TO) con limitazione della velocità a 50 Km/h in quanto area di cantiere temporaneo.

Il Responsabile Territoriale dovrà provvedere al mantenimento in ordine della segnaletica relativa alle limitazioni imposte della tratta stradale.

Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.



Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,  
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

Torino, 15/05/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)  
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani